



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.117

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E CHE RIENTRANO NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore tredici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Giust.
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Giust.

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Dr.ssa Emanuela.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'assessore VALERIO Cinzia partecipa alla seduta in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 31.5.2022;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11 bis, comma 1 del decreto legislativo n. 118 stabilisce che, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il decreto legislativo n. 126/2014 fissa la scadenza per la redazione del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il Decreto del Mef 11 agosto 2017 aggiorna il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli enti sono tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate.

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 36 del 19/10/2021, il Comune di Susa ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021, costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dalla Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione;

Considerato che:

- il Comune di Susa, alla luce della normativa di cui ai paragrafi precedenti, è tenuto pertanto a redigere per l'anno in corso un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato dovrà essere:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31/12/2022;
- approvato entro il 30 settembre 2023;

Dato atto che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta, concernenti:

- **ELENCO A:** gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- **ELENCO B:** gli enti, le aziende e le società, componenti del GAP, che per loro natura e caratteristiche devono essere compresi nel bilancio consolidato (cd AREA DI CONSOLIDAMENTO);

Dato atto che ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato Decreto, che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;
2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; gli enti strumentali si suddividono in
 - 2.1 **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11 ter, comma 1 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività

prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3 **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate.

Tenuto conto che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;

Visti gli organismi partecipati attualmente dal Comune di Susa, riportati nella seguente "tabella di mappatura", con le percentuali di partecipazione al 31/12/2022:

ORGANISMI STRUMENTALI
Non esiste la fattispecie

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
Non esiste la fattispecie

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI				
Partecipazioni dirette		Partecipazioni indirette		
Denominazione	Quota di partecipazione diretta Comune	Partecipate della capogruppo	Quota di partecipazione capogruppo	Quota di partecipazione indiretta Comune
C.A.DO.S.	1,89%	CIDIU S.p.A.	0,006%	0,00011%
		ATO-R	12,835%	0,24258%
		TRM S.p.A.	0,29416%	0,00556%
Con.I.S.A.	7,04%			
A.T.O. 3	0,17%			
SOCIETA' CONTROLLATE				
Non esiste la fattispecie				

SOCIETA' PARTECIPATE				
Partecipazioni dirette		Partecipazioni indirette		
Denominazione	Quota di partecipazione diretta Comune	Partecipate della capogruppo	Quota di partecipazione capogruppo	Quota di partecipazione indiretta Comune
ACSEL S.p.A.	9,59%			
Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	1,14%	GTT - City Sightseeing Torino s.r.l.	9%	0,1026%

SMAT S.p.A.	0,00013%	Risorse Idriche S.p.A.	91,62%	0,00012%
		Aida Ambiente s.r.l.	51,00%	0,00007%
		SAP S.p.A. in liquidazione	44,92%	0,00006%
		Altre imprese	47,38%	0,00006%

Rilevato che:

- sono considerati irrilevanti le quote di partecipazione del Comune di Susa inferiori al 20% del capitale delle seguenti società partecipate:

Denominazione	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta	Motivo di esclusione
CIDIU S.p.A.		0,00011%	Partecipazione <20%
ATO-R		0,24258%	Partecipazione <20%
TRM S.p.A.		0,00556%	Partecipazione <20%
GTT - City Sightseeing Torino s.r.l.		0,1026%	Partecipazione <20%

Ritenuto per il gruppo SMAT precisare quanto segue:

- Il decreto legislativo 118/2011 prevedeva che, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non fossero considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- Relativamente al Bilancio Consolidato per l'anno 2017, la SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. ha precisato di non rientrare nel perimetro di consolidamento in quanto compresa tra le società quotate, avendo emesso strumenti finanziari in mercato regolamentato.

- A partire dal bilancio consolidato per l'anno 2018, decade la causa di esclusione espressamente prevista dall'Allegato 4/4 per il periodo 2015 - 2017 relativa alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- l'Allegato 4/4 prevede che siano considerati rilevanti le società partecipate dell'amministrazione pubblica, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; l'irrilevanza per quota di partecipazione inferiore all'1% si applica solo nel caso in cui la partecipata non abbia ricevuto l'affidamento diretto o non sia in house;

Richiamata la deliberazione CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE n. 19/2018/SRCPIE/PAR da cui si evince che la SMAT debba essere considerata non solo nel GAP ma anche nel perimetro di consolidamento in quanto:

- "in house", come definita dalla deliberazione del C.C. n. 36 del 29/09/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 2, D.lgs. 18.8.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. n. 100 del 16.06.2017. Ricognizione delle Partecipazioni possedute. Determinazioni conseguenti.
- "titolare di affidamento diretto per la gestione del Servizio Idrico Integrato", ancorché indirettamente da parte di un componente del gruppo (ATO3);

Evidenziato che alla luce dei criteri del D.lgs. 118/2011 sono sicuramente compresi nel "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" del Comune di Susa gli organismi sottoelencati:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	
C.A.DO.S.	1,89%
Con.I.S.A.	7,04%
ATO 3 TORINESE	0,17%
SOCIETA' PARTECIPATE	
ACSEL S.p.A.	9,59%
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.	1,14%
SMAT S.p.A.	0,00013%

nonché inserirli nel primo elenco che si vuole approvare con il presente atto sotto la lettera "A";

Dato atto che gli organismi appartenenti al "GAP" compresi nel predetto elenco "A" possono non essere inseriti nel secondo elenco (e quindi nel bilancio consolidato) nei casi di:

- a) **Irrilevanza:** sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata; inoltre, si è nel caso di "irrilevanza", quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per gli enti locali sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Susa):

- ✓ totale dell'attivo
- ✓ patrimonio netto,
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

Rilevato che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

- b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per il predetto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Alla luce delle novità introdotte dal citato DM 11 agosto 2017, il perimetro di consolidamento, dovrà comprendere anche gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione”;

Ritenuto necessario con riferimento ai restanti organismi partecipati dall’Amministrazione Comunale, esaminare una ad una le realtà andando a considerare “irrilevanti quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Susa);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di SUSA, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2021, approvati con deliberazione del C.C. n. 24 in data 14/06/2022, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Importo
TOTALE DELL’ATTIVO	35.088.065,52
PATRIMONIO NETTO	22.531.440,34
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	5.592.484,98

Effettuata la seguente ricognizione ai fini dell’identificazione del **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Susa, secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base al quale:

Rendiconto 2021 del C.A.DO.S.

Dati esercizio 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
C.A.DO.S.	2.119.131,00	1.822.719,00	650.480,00
COMUNE DI SUSA	35.088.065,52	22.531.440,34	5.592.484,98
RAPPORTO PERCENTUALE	6,04%	8,09%	11,63%
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Rendiconto 2021 del Con.I.S.A.

Dati esercizio 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
Con.I.S.A.	6.406.907,20	2.131.364,30	11.184.714,08
COMUNE DI SUSA	35.088.065,52	22.531.440,34	5.592.484,98
RAPPORTO PERCENTUALE	18,26%	9,46%	200,00%
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Bilancio 2021 di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Dati esercizio 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	8.145.261,00	1.399.476,00	5.817.946,00
COMUNE DI SUSÀ	35.088.065,52	22.531.440,34	5.592.484,98
RAPPORTO PERCENTUALE	23,21%	6,21%	104,03%
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Rendiconto 2021 di A.T.O. 3

Dati esercizio 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
A.T.O. 3	3.477.199,00	1.797.559,00	1.522.007,00
COMUNE DI SUSÀ	35.088.065,52	22.531.440,34	5.592.484,98
RAPPORTO PERCENTUALE	9,91%	7,98%	27,22%
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Viste le incidenze sopra riportate e ritenuto di ricomprendere nel "Perimetro di consolidamento" del Comune di Susa gli organismi sottoelencati:

Organismo partecipato	Quota di partecipazione	Motivazioni
ACSEL S.p.A.	9,59%	Società in house affidataria diretta di servizi pubblici locali. Essendo una società partecipata il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale
SMAT S.p.A.	0,00013%	Società in house affidataria diretta di servizi pubblici locali. Essendo una società partecipata il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale
C.A.DO.S. - Consorzio Ambiente Dora Sangone	1,89%	Rispetta i criteri di rilevanza. Essendo un ente strumentale partecipata il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale
Con.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale	7,04%	Rispetta i criteri di rilevanza. Essendo un ente strumentale partecipata il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	1,14%	Rispetta i criteri di rilevanza. Essendo un ente strumentale partecipato il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale
A.T.O. 3	0,17%	Rispetta i criteri di rilevanza. Essendo un ente strumentale partecipato il consolidamento dovrà essere fatto con il metodo proporzionale

Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

- 1) Elenco A): Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
- 2) Elenco B): Enti, Aziende e Società, Componenti del GAP, compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o perimetro di consolidamento)

Ravvisato che i due elenchi dovranno essere inseriti nella Nota Integrativa al bilancio consolidato; i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

Considerato che:

- il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2022;
- l'Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta, in tempi brevi, l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al citato Decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)** del Comune di Susa, come sotto riportato:

	ELENCO A)	GAP
	Denominazione	% di partecipazione
1	ACSEL S.p.A.	9,59%
2	SMAT S.p.A.	0,00013%
3	C.A.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone	1,89%
4	Con.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale	7,04%
5	Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	1,14%
6	A.T.O. 3	0,17%

3. Di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società compresi nel **Perimetro di Consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011:

	ELENCO B)	PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
	Denominazione	% di partecipazione
1	ACSEL S.p.A.	9,59%
2	SMAT S.p.A.	0,00013%
3	C.A.DO.S. - Consorzio ambiente Dora Sangone	1,89%
4	Con.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale	7,04%
5	Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	1,14%
6	A.T.O. 3	0,17%

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario:

- l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto, nonché l'invio di una copia del presente atto a tutti gli organismi partecipati dal Comune di Susa;

- ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente al Comune di Susa, anche con riferimento alle istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento;
- 5. Di trasmettere** altresì copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Susa;
- 6. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, D. Lgs 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Dr.ssa Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone